

CHI E COME DEVE PAGARE



TRE ANNI FA ACQUISTAI
UN CAMPER... MI APPELLO
ALLA LEGGE SUI PENTITI...



ARTICOLO 7

1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 Cv è stabilito in lire 125.000.

2. *(Soppresso).*

3. Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988, e per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale annuale nei seguenti importi:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuori strada:

- | | |
|---|------------|
| 1) con potenza fiscale del motore fino a 13 Cv | L. 150.000 |
| 2) con potenza fiscale del motore oltre 13 Cv e fino a 17 | L. 300.000 |
| 3) con potenza fiscale del motore oltre 17 Cv e fino a 20 | L. 450.000 |
| 4) con potenza fiscale del motore oltre 20 Cv e fino a 23 | L. 660.000 |
| 5) con potenza fiscale del motore oltre 23 Cv | L. 840.000 |

b) autocaravan:

- | | |
|--|------------|
| 1) con potenza fiscale del motore fino a 19 Cv | L. 380.000 |
| 2) con potenza fiscale del motore oltre 19 Cv e fino a 23 Cv | L. 480.000 |
| 3) con potenza fiscale del motore oltre 23 Cv | L. 680.000 |

3-bis. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al comma 3, le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e di persone e cose si considerano comunque veicoli fuoristrada se muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, anche se può essere disinnestata la motricità di un asse, nonché di cambio con riduttore o con più di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. Per i veicoli di cui alla lettera a) del comma 3 è soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni; resta fermo l'obbligo della annotazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, qualunque sia il tipo di carrozzeria.

4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5% di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.